

Circol@re nr. 05 del 18 gennaio 2023

AVVISI BONARI

DEFINIZIONE AGEVOLATA

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

In relazione agli avvisi bonari, la Legge di Bilancio 2023 ha proceduto a **rideterminare il numero di rate (da 8 a 20)** in cui possono essere versate le somme dovute e a introdurre una **definizione agevolata per gli avvisi bonari da "liquidazioni automatizzate"** ex art. 54-bis e 36-bis) **ai fini dei redditi e dell'IVA che risultino "pendenti" al 1° gennaio 2023** (non è spirato il termine per il pagamento della 1° rata o è in corso una regolare rateizzazione degli importi dovuti). L'agevolazione consiste nella **riduzione al 3%** (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) **delle sanzioni** dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo; rimangono **dovute per intero le imposte/contributi previdenziali e gli interessi**.

LA MODIFICA DEI PIANI DI RATEAZIONE

L'art. 1, comma 159, della Legge n. 197/2022 modifica a regime l'art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997 disponendo una nuova rateizzazione delle somme dovute a seguito di:

- **controlli automatizzati della dichiarazione** (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972),
- **controlli formali** (ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973),

che possono **dal 2023** essere **rateizzate**:

- in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo,
- **a prescindere dal relativo ammontare** (cioè anche per importi inferiori a 5.000 euro, per i quali la rateizzazione è ordinariamente consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

In sintesi:

Nuovi piani di rateazione	
Entità del debito	Fino al 2022
fino a € 5.000:	max 8 rate trimestrali
oltre € 5.000:	max 20 rate trimestrali

Tale disposizione si applica **a tutti i piani rateali "in corso" al 1° gennaio 2023**, e cioè:

- alle **rateazioni non ancora avviate al 1° gennaio 2023 (per le quali è possibile rivolgersi al CANALE CIVIS)**;
- alle **rateazioni in corso al 1° gennaio 2023**, per i quali è possibile procedere alla **rideterminazione in autonomia** delle rate dovute per i piani rateali relativi a debiti di importo non superiore a 5.000 euro

In relazione a quest'ultima possibilità, l'Agenzia propone il seguente **esempio di calcolo**:

**Piani di rateazione già in essere, di cui pagate alcune rate regolarmente.
Avviso bonario relativo al Mod. Redditi 2018 (periodo d'imposta 2017), notificata il 1° aprile 2022.**

Omessi versamenti	Imposta non versata	4.000		4.000	4.680
	Sanzione		10%	400	
	Interessi di mora			280	
Tardivi versamenti	Imposta versata in ritardo	2.400			320
	Sanzione		10%	240	
	Interessi di mora			80	
				Totale	5.000

L'importo totale richiesto (*comprensivo di sanzioni al 10%*) è pari a 5.000 euro; il contribuente ha optato per la rateazione nel maggiore numero all'epoca consentito (8 rate trimestrali), secondo il seguente piano:

N° rata	Scadenza	Importo rata	Int. da rateazione
1	02/05/2022	625,0	-
2	31/08/2022	625,0	5,51
3	30/11/2022	625,0	10,97
4	28/02/2023	183,8	4,81
5	31/05/2023	183,8	6,43
6	31/08/2023	183,8	8,06
7	30/11/2023	183,8	9,66
8	29/02/2024	183,8	11,26

Al 31 dicembre 2022 sono state **pagate regolarmente le prime 3 rate** (02/05/2022 – 31/08/2022 e 30/11/2022); residua, quindi, un debito (quota capitale versati col “**9001**” pari a **3.125 euro**); dal 2023 tale importo può essere rateizzato **fino a 20 rate trimestrali** (dunque fino a un massimo di **ulteriori 17 rate**).

Si ricorda che la **1ª rata 2023 va pagata nei termini del piano originario**.

Il ricalcolo della rateizzazione dovendo essere autonomamente determinata dal contribuente, **non richiede un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e non permette di differire** il pagamento delle **rate successive**.



L'Agenzia Entrate ha già modificato l'apposita funzionalità messa a disposizione gratuitamente sul proprio sito istituzionale, che permette la rideterminazione del piano al variare delle rate del piano.

Il percorso è il seguente: **Agenzia Entrate - servizi - Determinazione dei versamenti rateali**.

The screenshot shows the Agenzia Entrate website interface. The main content area is titled "Definizione agevolata rateazioni in corso (legge di bilancio 2023) - Che cos'è". It includes a table of information and a detailed text explanation of the simplified payment conditions for late payments under the 2023 budget law.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RATEAZIONI IN CORSO LEGGE DI BILANCIO 2023	
INFORMAZIONI	
Che cos'è	
Modalità di pagamento del debito residuo	
Normativa e prassi	

Definizione agevolata rateazioni in corso (legge di bilancio 2023) - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2023

L'articolo 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell'importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, è stato predisposto un apposito foglio di calcolo - [xls](#).

Nel caso di **versamento tardivo** (es: la 1ª rata 2023 viene pagata oltre i termini previsti) è necessario valutare:

1. se si tratta di **"lieve inadempimento"** (ex art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973):
 - **cioè di una tardività non superiore a 7 giorni** di calendario nel versamento della somma,
 - **di una carenza nei versamenti per una frazione non superiore al 3%** dell'importo dovuto e, **in ogni caso, non superiore a 10.000 euro**, perché in tali casi la definizione è valida e **non si decade dalla rateazione**;
2. **altrimenti si ha la decadenza dalla rateazione** (con iscrizione a ruolo del debito residuo, con applicazione della sanzione ordinaria al 30% calcolata sulla sola quota di capitale non ancora versata).

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI (36-BIS E 54 BIS) GIÀ NOTIFICATI E RATEIZZATI

Come noto:

- nel caso in cui **al 1° gennaio 2023** sia già **in corso il pagamento rateale** dell'avviso bonario;
- **non rileva il periodo di imposta** a cui quest'ultimo è riferito.



La rateazione è "regolarmente intrapresa" se "non si è verificata alcuna causa di decadenza" ai sensi dell'art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973 al 1° gennaio 2023 (valido il "lieve inadempimento") - si veda circolare n. 1/E/2023.

La definizione agevolata permette la **riduzione delle sanzioni (dal 10% al 3%) non sulle rate già pagate ma alle sole rate residue**. Si pone, pertanto, l'obbligo di rideterminare il piano di rateazione. Quindi:

- **il debito residuo va versato interamente**;
- **vanno rideterminati gli interessi di mora dovuti** (calcolati sul debito residuo nettizzato);
- **va rideterminata la sanzione del 3% su tale debito residuo**.

Va fatta una **riduzione proporzionale del debito residuo**, secondo il meccanismo chiarito nella circolare n. 1/2023 negli esempi che seguono.

Omessi versamenti	Imposta non versata	4.000		4.000	4.680
	Sanzione		10%	400	
	Interessi di mora			280	
Tardivi versamenti	Imposta versata in ritardo	2.400			320
	Sanzione		10%	240	
	Interessi di mora			80	
				Totale	5.000

Il contribuente ha optato per la rateazione in 8 rate trimestrali, pagando al 31/12/2022 le prime 3 rate, per un importo complessivo di **1.875 euro** (somma dei versamenti per la quota capitale, codice tributo 9001):

N° rata	Scadenza	Importo rata	Int. da rateazione
1	02/05/2022	625,0	-
2	31/08/2022	625,0	5,51
3	30/11/2022	625,0	10,97
4	28/02/2023	183,8	4,81
5	31/05/2023	183,8	6,43
6	31/08/2023	183,8	8,06
7	30/11/2023	183,8	9,66
8	29/02/2024	183,8	11,26

L'Agenzia ritiene, ora, doversi procedere ad una **imputazione proporzionale dell'importo versato**:

Importi dovuti		Imp. originario	%	Imp. versato	san. 10%	san. 3%
		A	B = 5.000/A	C = 1.875 x B	A - C	A - C
Omessi	Imposta	4.000	80,0%	1.500	2.500	2.500
versam.	Sanzione	400	8,0%	150	250	75
	Interessi	280	5,6%	105	175	175
Tardivi	Sanzione	240	4,8%	90	150	45
versam.	Interessi	80	1,6%	30	50	50
5.000			100,0%	1.875	3.125	2.845

- la **quota di imposta già versata incorporata nelle 3 rate** è determinata considerando il peso di tale imposta (5.000 totale debito / 4.000 totale imposta) **pari all'80%, applicato al debito per rate già pagato (1.875)**, determinando una quota di imposta pagata pari a 1.500 euro;
- la **quota di imposta ancora da pagare risulta dalla differenza** tra il debito originario (4.000) e detta quota già pagata (1.500), risultando pari a 2.500 euro;
- **sanzioni**: si ricalcola la sanzione sulle rate residue al 3%; la sanzione piena (250) va divisa per il 10% e moltiplicata per il 3%, conducendo una quota di sanzione residua pari a 75 euro (da suddividere nelle rate residue).

Si giunge, così, a rideterminare il piano originario di rateazione come segue:

N° rata	Scadenza	Importo rata	Int. di rateazione
		9001	9002
1	02/05/2022	625,00	-
2	31/08/2022	625,00	5,51
3	30/11/2022	625,00	10,97
Totale già versato		1.875,00	16,48

4	28/02/2023	569,00	14,90
5	31/05/2023	569,00	19,91
6	31/08/2023	569,00	24,93
7	30/11/2023	569,00	29,90
8	29/02/2024	569,00	34,86
Totale da versare		2.845,00	
Totale complessivo		4.720,00	

Il contribuente opta per un numero di rate complessive pari al massimo di 20; in tal caso le rate residue (17, defalcando le 3 rate già pagate al 31 dicembre 2022) saranno rideterminate così:

N° rata	Scadenza	Importo rata		Int. di rateazione	
		9001	9002	9001	9002
1	02/05/2022	625,00	-	-	-
2	31/08/2022	625,00	5,51		
3	30/11/2022	625,00	10,97		
Totale già versato		1.875,00	16,48		
4	28/02/2023	167,35	4,38		
5	31/05/2023	167,35	5,86		
6	31/08/2023	167,35	7,33		
7	30/11/2023	167,35	8,79		
8	29/02/2024	167,35	10,25		

9	31/05/2024	167,35	11,73
10	02/09/2024	167,35	13,24
11	02/12/2024	167,35	14,70
12	28/02/2025	167,35	16,11
13	03/06/2025	167,35	17,64
14	01/09/2025	167,35	19,08
15	01/12/2025	167,35	20,54
16	02/03/2026	167,35	22,00
17	01/06/2026	167,35	23,46
18	31/08/2026	167,35	24,92
19	30/11/2026	167,35	26,38
20	01/03/2027	167,35	27,84
Totale da versare		2.845,00	274,28
Totale complessivo		4.720,00	290,76

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

